

LA MATERIA AMBIENTALE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2006

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2005 - Suppl. Ordinario n. 211 (**Finanziaria 2006**) anche quest'anno contiene oltre che disposizioni tra loro eterogenee, anche disposizioni in materia ambientale. Queste disposizioni si inseriscono in un momento particolarmente delicato in quanto contemporaneamente, la materia ambientale sta attraversando una fase di razionalizzazione in virtù di quanto disposto dalla legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 che prevederà l'emanazione di un nuovo testo unico in materia ambientale, attualmente sotto forma di progetto di legge.

Le nuove *disposizioni a tutela dell'ambiente*, sono inserite principalmente dal comma 439 al comma 443.

Dette norme sono assolutamente degne di considerazione in quanto rappresentano un'anticipazione della disciplina sul danno ambientale, proposta nella bozza di decreto legislativo, di cui alla legge-delega 15 dicembre n. 308/2004⁹, oltre che un *parziale* recepimento della direttiva 2004/35/CE sulla "responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale".

La *novella* è incentrata sull'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un'ordinanza esecutiva, impugnabile, da parte del soggetto obbligato, innanzi al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato. A seguito dell'accertamento di un fatto che ha determinato un danno ambientale, il Ministro adotta la predetta ordinanza, con la quale vengono irrogate le sanzioni amministrative di competenza e viene ingiunto, all'autore del danno, il ripristino della "situazione ambientale antecedente", a titolo di risarcimento in forma specifica. Nel caso in cui il danno non risulti eliminabile, con la stessa o con altra ordinanza viene ingiunto il pagamento di una somma di denaro pari al valore economico del danno. Soggetto obbligato è l'autore materiale del fatto dannoso, in solido con il soggetto che aveva interesse od ha tratto vantaggio dal fatto lesivo.

L'ordinanza citata viene adottata qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente, accertino un fatto che abbia determinato un danno ambientale e nel caso in cui non siano state avviate le procedure di ripristino previste dalla normativa vigente.

Sotto il profilo della quantificazione del danno, il comma 440 richiede che esso comprenda "...il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il ripristino....", richiamando espressamente, a tal fine, quanto previsto dalla direttiva n. 35/2004/CE.

In ordine all'applicazione nel tempo del nuovo regime, il comma 442 stabilisce, infine, che le disposizioni in esame non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione in procedure transattive non ancora

definite alla data del 1 gennaio 2006 a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, e nemmeno alle situazioni di inquinamento per le quali sia in corso o sia avviata la procedura per la bonifica cos' come previsto dalla normativa in materia di rifiuti.

Come già anticipato, la nuova disciplina sul danno ambientale, prevista dalla *finanziaria per il 2006*, costituisce un'anticipazione, sia pure sotto forma *embrionale*, di quella più esaustiva, riportata, in recepimento della direttiva comunitaria n. 35/2004/CE, nella bozza di decreto legislativo, di cui alla legge-delega n. 308/2004 (concernente i c.d. Testi Unici ambientali).

Il limite della disciplina, che viene proposta nel disegno di legge in esame, risiede proprio nella estrema *sinteticità* delle disposizioni che la compongono, oltre che nell'assenza di coordinamento con le norme vigenti, circostanze, queste, che rendono l'intervento normativo, nel suo complesso, confuso ed approssimativo, oltre che inopportuno.

Basti osservare, *in primis*, che nulla si dice in merito alla vigente disciplina sul danno ambientale, di cui all'art. 18, L. 349/86; disciplina che – correttamente - la bozza del decreto legislativo, di cui ai c.d. Testi Unici, abroga esplicitamente.

Diamo ora uno sguardo al contenuto della direttiva europea in materia.

Direttiva europea 2004/35/CE

Il 21 aprile 2004 è stata emanata la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Tale direttiva ha l'obiettivo di definire un comune approccio tra gli stati che ad oggi hanno disciplinato tale materia in modo assai differente e di istituire una disciplina comune per la prevenzione e riparazione del danno ambientale a costi ragionevoli per la società.

La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «**chi inquina paga**», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale e si applica:

a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III (sono incluse sostanzialmente tutte le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale, di gestione dei rifiuti, comportanti scarichi soggetti a preventiva autorizzazione, estrazione/arginazione acque, impianti soggetti ad autorizzazioni per le emissioni in atmosfera) ed a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;

b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencata nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.

La direttiva definisce come «**danno ambientale**» i danni alla biodiversità, acqua e suolo, in particolare:

a) danno alle specie e agli habitat naturali protetti («vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat»).

Il danno alle specie e agli habitat naturali protetti non comprende gli effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dalle autorità competenti....

b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate....

c) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo.

Viene inoltre data la definizione di «**danno**»: il danno è definito come un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente. La direttiva disciplina quindi sia il danno ambientale causato da un'attività professionale inclusa nell'elenco dell'Allegato III, quanto al danno alle specie e agli habitat naturali protetti, causato da una delle attività professionali non indicate nel suddetto allegato ed a qualsiasi «minaccia imminente» di tale danno, a seguito di una di queste attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.

Come «operatore» viene definito: una qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l'attività medesima.

Le «misure di prevenzione» sono quelle prese per reagire a un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno; mentre per «misure di riparazione» si intende qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi, come previsto nell'allegato II;

La direttiva definisce anche le «condizioni originarie», ovvero le condizioni al momento del danno delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistiti se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni possibili, e il «ripristino», compreso il

«ripristino naturale»: nel caso dell'acqua, delle specie e degli habitat naturali protetti, il ritorno delle risorse naturali e/o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie e, nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana.

I «costi» sono quelli giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace della presente direttiva, compresi i costi per valutare il danno ambientale, una minaccia imminente di tale danno e gli interventi alternativi, le spese amministrative, legali e di applicazione, i costi di raccolta dei dati e altri costi generali, nonché i costi di controllo e sorveglianza.

La direttiva si applica, fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria, sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.

Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.

Inoltre, si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, unicamente quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e l'attività dei singoli operatori. Infine, non si applica ai danni ambientali causati da conflitti armati, ostilità, guerra civile ecc. ed ai danni causati da fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabile e incontrollabile, come anche al danno ambientale/minaccia a seguito di un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo rientrano nell'ambito di applicazione di alcune Convenzioni internazionali (allegato V della direttiva, relativo ai più importanti accordi internazionali in materia nucleare).

A tale direttiva in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, **entro il 30 aprile 2007**, gli Stati membri dell' UE dovranno uniformarsi, ovvero recepire le nuove regole per il risarcimento dei danni ambientali, basato sul principio "chi inquina, paga".

Le "direttive" vincolano gli stati membri cui sono rivolte quanto al raggiungimento del risultato, salva restando la competenza degli organi nazionali per quanto riguarda la forma e i mezzi. Esse costituiscono infatti indirizzo comunitario vincolante, ed al contrario dei regolamenti e delle decisioni necessitano di adattamento per produrre effetti nell'ambito interno di ogni Stato. Ciò significa, nel caso di specie, che tutto quanto disposto in merito alla responsabilità per danno ambientale è vigente dal 30 aprile scorso, ma lo Stato Italiano ha tempo fino al 30 aprile 2007 per adottare gli opportuni strumenti normativi e individuare le autorità competenti, in linea con quanto disposto dalla direttiva stessa.

Riguardo poi all' applicazione della direttiva stessa nel tempo, l' art. 17 stabilisce già che le disposizioni contenute nella direttiva non si

applicheranno al danno causato da una emissione, un evento o un incidente verificatosi prima del 30/04/07. Quanto invece al danno causato da un' emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo il 30/04/07, se derivante da una specifica attività posta in essere e terminata prima di detta data, - non si applicheranno al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato.

L'elemento saliente della nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio è stata adottata considerando la problematica della perdita della biodiversità nonché l'esistenza nella Comunità di molti siti contaminati che comportano rischi significativi per la salute.

La prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale *“contribuiscono a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato”*. Dovrebbero, in particolare, essere attuate applicando il principio *“chi inquina paga”*, stabilito nel Trattato istitutivo della Comunità Europea, e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile.

Il principio fondamentale della direttiva dovrebbe essere quindi quello per cui l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale, o la minaccia imminente di tale danno, sarà considerato finanziariamente responsabile, in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

Rispetto alle azioni di prevenzione, novità introdotta dalla direttiva, **l'art. 5** prevede che:

“Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l'obbligo di informare il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.

L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;

b) chiedere all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;

c) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure

d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.

L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure”.

Quanto invece alle azioni di riparazione il successivo articolo 6 stabilisce: “Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:

a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e

b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7

L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;

b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con

effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute

umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;

c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;

d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure

e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.

L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi”.

Rispetto invece, alle azioni di riparazione l'art. 6 riporta:

“Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:

a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e

b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.

L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;

b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;

c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;

d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure

e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.

L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi”

Infine di rilievo, negli aspetti più generali, la determinazione dei costi di prevenzione e di riparazione. All'art. 8, commi 1 e 2 infatti leggiamo:

“L'operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione adottate in conformità della presente direttiva.

Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, l'autorità competente recupera, tra l'altro attraverso garanzie reali o altre adeguate garanzie, dall'operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia di danno i costi da essa sostenuti in relazione alle azioni di prevenzione o di riparazione adottate a norma della presente direttiva. Tuttavia, l'autorità competente ha facoltà di decidere di non recuperare la totalità dei costi qualora la spesa necessaria per farlo sia maggiore dell'importo recuperabile o qualora l'operatore non possa essere individuato.”

Verificheremo più oltre come le cause di esclusione della responsabilità citate sono del tutto nuove sia per quanto riguarda la disciplina del danno ambientale secondo il disposto dell'art. 18, della Legge n. 349/1986, riferimento nazionale in materia di danno ambientale, nonché a quanto disposto dall'art. 17 comma 2 del decreto Ronchi.

La nuova direttiva in materia di responsabilità ambientale trova applicazione:

“a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;

b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencata nell'allegato III e a qualsiasi minaccia

imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore” (art. 3, comma 1).

Interessante, in particolare verificare le attività riportate in Allegato III, di cui alcune espressamente riferite agli operatori della gestione dei rifiuti.

ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

1. Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Include tutte le attività elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE, ad esclusione degli impianti o parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi;

2. Operazioni di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti e di rifiuti pericolosi, nonché la supervisione di tali operazioni e i controlli successivi sui siti di smaltimento, soggetti ad autorizzazione o registrazione, conformemente alle direttive del Consiglio 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

Tali operazioni comprendono tra l'altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva del Consiglio 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, concernente le operazioni di discarica di rifiuti e il funzionamento di impianti d'incenerimento ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento di rifiuti.

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri possono decidere che tali operazioni non comprendono lo spargimento, per fini agricoli, di fanghi di depurazione provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, trattati secondo una norma approvata.

...

7. Fabbricazione, uso, stoccaggio, trattamento, interrimento, rilascio nell'ambiente e trasporto sul sito di:

a) sostanze pericolose definite nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

b) preparati pericolosi definiti nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

c) prodotti fitosanitari definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

d) biocidi definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi in quantitativi superiori.

8. Trasporto per strada, ferrovia, navigazione interna, mare o aria di merci pericolose o di merci inquinanti definite nell'allegato A della direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, o nell'allegato della direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, o definite nella direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti;

....

12. Qualsiasi spedizione transfrontaliera di rifiuti all'interno dell'Unione europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, che necessiti di un'autorizzazione o sia vietata ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Lo stesso articolo 3 della direttiva prosegue specificando che la nuova disciplina:

“... si applica fatte *salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria* sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, *la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno*”. (art. 3, commi 2 e 3).

Gli operatori del settore dunque non si troveranno a risarcire ai singoli il danno ambientale arrecato alle loro proprietà, ciò in aderenza con quanto peraltro stabilito ai **commi 5 e 9bis dell'art. 18** della legge n. 349/86 (istitutiva del Ministero dell'ambiente, unica, per ora, disposizione italiana sul danno ambientale), per cui non solo sono legittimate a chiedere le somme le associazioni individuate ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/86, ma si precisa che:

“Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, *per essere riassegnate*, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito*

di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426”.

Le norme nazionali in tema di bonifiche e di siti inquinati sono contenute nell'art. 18 della L. n. 349/86 e nell'art. 17 del Decreto Ronchi.

La disposizione contenuta nell'art. 18 citato riconosce l'ambiente come “oggetto di tutela in quanto tale” pertanto, al danno ambientale è riconosciuto risarcimento e ripristino indipendentemente dal verificarsi di danni alle persone o cose conseguenti all'evento dannoso. Tuttavia l'autore del fatto è obbligato a risarcire il danno ambientale, in virtù di detto art. 18, subordinatamente ad una prova di una condotta dolosa o colposa dell'autore del fatto.

L'art. 17 del D.L.vo 22/97 ha invece, introdotto una responsabilità oggettiva in capo a chiunque cagioni, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di accettabilità e di contaminazione o determini un pericolo concreto ed attuale di superamento.

Diversamente, la direttiva comunitaria che dovrà appunto essere recepita, sembra invece, individuare una responsabilità relativa al risarcimento del danno, in relazione ad una responsabilità per dolo o per colpa dell'agente.

E' prevista inoltre, dalla direttiva una esclusione dal risarcimento del danno, nei casi in cui il danno:

- sia stato causato da un terzo, nonostante l'esistenza di misure di sicurezza;
- sia conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da un'Autorità pubblica.